



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 2022

Art. 7 (Accordo)

1. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche. 2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziati tra le Parti attraverso canali diplomatici. 3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici. 4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 5. Ciascuna Parte potrà sospendere l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o sanità pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sarà immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali diplomatici. 6. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali diplomatici. 7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali diplomatici, ciascuna Parte considererà favorevolmente la richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia già ottenuto un visto di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia già ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi dell'articolo 3. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 26 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 136
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2025/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it